

RIUNIONE CON
ABI, ANIA, CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA,
CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO,
CONFCOOPERATIVE, CONFESERCENTI, CNA, LEGACOOP
9 GENNAIO 2009

**LINEE GUIDA COMUNI E CONDIVISE PER REALIZZARE LA RIFORMA
DEGLI ASSETTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
CON SPECIFICHE INTESI FRA
LE ORGANIZZAZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE
E CGIL, CISL E UIL**

Con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni, in sostituzione del sistema vigente, le parti intendono realizzare un accordo sulle regole e le procedure cui attenersi nella negoziazione e nella gestione della contrattazione collettiva con l'obiettivo della crescita fondata sull'aumento della produttività e l'incremento delle retribuzioni.

Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali sottoscritti fra le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese e Cgil, Cisl e Uil, al fine di definire specifiche modalità, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi comuni e condivisi sugli assetti della contrattazione collettiva, qui di seguito indicati:

1. l'assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello
2. il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria:
 - ✓ avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa
 - ✓ avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavo-

ratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale

- ✓ per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato, elaborato da Eurostat per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L'elaborazione della previsione sarà affidata ad un soggetto terzo sulla base di una specifica lettera di incarico
 - ✓ si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati
 - ✓ la verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a livello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo
 - ✓ il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale
 - ✓ il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese
3. la contrattazione collettiva nazionale di categoria o confederale regola il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale ed aziendale
 4. la contrattazione collettiva nazionale o confederale può definire le forme di bilateralità per il funzionamento di servizi integrativi di welfare.
 5. per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo dei contratti nazionali, le specifiche intese definiscono tempi e procedure per la presentazio-

- ne delle richieste sindacali, l'avvio e lo svolgimento delle trattative stesse
6. al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata la previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo
 7. nei casi di crisi del negoziato le specifiche intese possono prevedere anche l'interessamento del livello interconfederale
 8. saranno definite le modalità per garantire l'effettività del periodo di "tregua sindacale" utile per consentire il regolare svolgimento del negoziato
 9. per il secondo livello di contrattazione - parimenti a vigenza triennale - le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti
 10. salvo quanto espressamente previsto per il comparto artigiano, la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione
 11. eventuali controversie nella applicazione delle regole stabilite, saranno disciplinate dall'autonomia collettiva con strumenti di conciliazione ed arbitrato

12. la contrattazione di secondo livello di cui al punto 9, deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione degli sgravi di legge
13. per la diffusione della contrattazione di secondo livello nelle PMI, con le incentivazioni previste dalla legge, gli specifici accordi possono prevedere apposite modalità e condizioni
14. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, ai fini della effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello, i successivi accordi potranno individuare le soluzioni più idonee non esclusa l'adozione di elementi economici di garanzia o forme analoghe, nella misura ed alle condizioni concordate nei contratti nazionali con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva
15. per consentire il raggiungimento di specifiche intese per governare, direttamente nel territorio o in azienda, situazioni di crisi aziendale o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, specifici accordi potranno definire apposite procedure, modalità e condizioni
16. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, i successivi accordi potranno definire nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva valutando le diverse ipotesi che possono essere adottate con accordo, ivi compresa la certificazione all'INPS dei dati di iscrizione sindacale ed attuare semplificazioni e riduzioni del numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei diversi comparti interessati.

Le parti confermano che l'obiettivo dell'intesa sui principi comuni e condivisi è il rilancio della crescita economica ed il rafforzamento dell'indicazione condivisa da imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese per favorirne la competitività.